**Al Sindaco del Comune di Bovino**

 **- Servizi Demografici**

comune.bovino.fg@halleycert.it

**Oggetto: Richiesta di accesso per consultazione/riproduzione atti dell’archivio storico dell’Anagrafe e dello Stato Civile del Comune**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

nato a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

mail-PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

documento d’identità\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

rilasciato il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in qualità di:

□ Studente iscritto al corso di laurea/diploma c/o Università/Istituto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ Docente/ Ricercatore di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ Libero professionista (*specificare*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ Altro (*specificare*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

a conoscenza delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,

**CHIEDE**

di essere autorizzato all’accesso all’Archivio Storico dell’Anagrafe e dello Stato Civile del Comune di Bovino per consultare e/o riprodurre gli atti e documenti d’archivio inerenti i seguenti argomenti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

relativamente al periodo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

La consultazione è finalizzata a:

□ fini culturali (es. pubblicazione di testi, stesura di tesi di laurea, ricerca documentaria, allestimento mostre) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ fini non culturali - *specificare quali* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai fini di cui sopra il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di:

- impegnarsi a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in particolare dagli artt. 101 e 105, e dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137”, in particolare gli artt. 122-127.

- impegnarsi a rispettare quanto previsto dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici”del 2001, in particolare gli artt. 9 e 11, e dal “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici” del 2004 e s.m.i.

- osservare il disposto del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 22.01.04, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

- non essere stato escluso dalle sale di lettura di archivi e biblioteche.

- essere a conoscenza che la consultazione di atti che avviene su documenti originali deve essere preventivamente concordata con il responsabile dell’Ufficio e che è vietato l'accesso alla consultazione diretta dei registri, che l'autorizzazione all'accesso è strettamente personale ed è valida per una sola ricerca.

- di impegnarsi a non fare uso per scopi diversi da quelli sopraindicati o in violazione della legge delle riproduzioni fotostatiche- fotografiche rilasciate.

- che richiederà tempestivamente l’autorizzazione alla pubblicazione qualora le riproduzioni dovessero essere utilizzate per scopo editoriale.

**INFORMAZIONI CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati dal Comune di Bovino in qualità di Titolare, per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura e per le successive attività inerenti il procedimento di accesso per la consultazione Archivio Storico dell’Anagrafe e dello Stato Civile del Comune di Bovino, nel rispetto della normativa specifica. Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Bovino anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione dell’istanza, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla presente procedura. I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti e in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati, e diffusi, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta:

1. al Comune di Bovino, nella persona del Sindaco pro-tempore, Piazza Municipio civ. 12/13- 71023 Bovino. PEC: comune.bovino.fg@halleycert.it;

2**.** al Responsabile per la protezione dei dati personali Dott. Alfredo Gaeta- tel. 3931952314 - email: serviziorpd@pa326.it - PEC: serviziorpd@pec.pa326.it

Infine si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre eventuale reclamo all’Autorità di Controllo italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n.121 - 00186 Roma.

**Allegare copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il richiedente

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

In caso di delega, la richiesta oltre che dal richiedente deve essere sottoscritta anche dal delegante e deve essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità anche del delegante.

Spazio riservato al Comune

VISTO:

- si autorizza l’accesso all’archivio storico nelle modalità da concordare con il personale responsabile dei Servizi Demografici

- non si autorizza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Si dà atto che il richiedente ha visionato/ritiratola documentazione in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il richiedente

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N.B. L'accesso all'archivio, situato negli uffici dell'anagrafe presso la sede comunale, è gratuito ma la consultazione è possibile esclusivamente su appuntamento; dopo la trasmissione della istanza, deve essere effettuata la prenotazione, almeno una settimana prima, contattando i Servizi Demografici al n. 0881 966719 durante le ore di apertura degli uffici. Occorre presentarsi con documento di riconoscimento e codice fiscale.

**NOTA INFORMATIVA**

Per archivio storico si intende il complesso dei documenti prodotti o acquisiti dall’Ente, relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi da oltre quaranta anni e destinati alla conservazione permanente, al fine di garantirne la consultazione al pubblico.

Ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, con particolare riferimento agli artt. 122-123, l’accesso alla documentazione dell'archivio storico di un ente pubblico per finalità di lettura, studio e ricerca, è consentito **liberamente** e **gratuitamente** a tutti i cittadini. Fanno eccezione: i documenti dichiarati di carattere riservato, su disposizione del Ministero dell’Interno, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data; i documenti contenenti dati sensibili nonché dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili 40 anni dopo la loro data; i documenti contenenti dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o situazioni riservate di natura familiare, che diventano consultabili trascorsi 70 anni dalla loro data.

La consultazione dei documenti deve essere effettuata nei locali a ciò destinati, sotto **la sorveglianza** del personale comunale addetto. Nessun materiale o documento può essere, anche temporaneamente, portato fuori dai locali dell'ente.

Il servizio di consultazione dei documenti conservati presso l’Archivio storico dell’Anagrafe e dello Stato Civile del Comune consente di prendere visione o estrarre copia, per scopi storici, di ricerca o di studio, dei documenti prodotti o acquisiti dall'Amministrazione comunale, esauriti da oltre 40 anni, assicurando in questo modo la pubblica fruizione del proprio patrimonio culturale.

Per quanto riguarda **l’accesso alla documentazione dell’archivio di stato civile conservato dai Comuni**,si specifica che il comma 1 dell’art. 37 del DPR 223/1989 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente- pone il divieto di accesso degli estranei all’ufficio anagrafe e stato civile, escludendo la possibilità di consultare direttamente la documentazione in esso contenuta.

Tale disposizione risulta confermata anche in vigenza del diritto alla consultabilità dei documenti anteriori all’ultimo settantennio sancito dalla legislazione archivistica agli artt. 122-127 del D.Lgs. 42/2004, come confermato anche dalla circolare del Ministero dell’Interno, Ispettorato Centrale Archivi, n. 2135 del 30 ottobre 1996, emessa in seguito ad un quesito posto, che **specifica che gli atti di stato civile ed anagrafici “*sono implicitamente soggetti a secretazione perenne*” nei confronti di chi non abbia titolo**. La circolare prevede che “*un discorso diverso va fatto, invece, per le persone contemplate nella suddetta documentazione o, se non più in vita, per i loro discendenti, ascendenti e collaterali, per i quali automaticamente cade la tutela della riservatezza […]. Essi, pertanto, […] nel rispetto sempre della riservatezza delle altre persone estranee menzionate nei registri in questione, possono ottenere certificazione integrale di quei documenti, anche previa visualizzazione della parte degli atti che li riguardano*”. Ne deriva che quanto previsto dai citati artt. 122-127 non può essere invocato quale legittimazione alla consultazione diretta integrale di registri e atti di stato civile che pertanto non sono liberamente consultabili da chiunque dichiari che intende effettuare su di essi delle ricerche di carattere storico o scientifico o statistico. La ricerca (art. 450, comma 3, del codice civile) deve sempre essere eseguita, su richiesta dell'istante, dall'ufficiale, che, per legge (artt. 449, 450, comma 2, del codice civile e art. 5 del D.P.R. 396/2000), è preposto in via esclusiva alla custodia degli archivi, alla iscrizione, trascrizione, annotazione di atti, al rilascio di estratti e certificati. In sostanza **i registri e gli atti di stato civile sono soggetti, rispetto all’ordinaria documentazione amministrativa, a una specifica disciplina** che permette a chi vi abbia interesse (salvi i divieti di legge) di accedere a notizie e informazioni ivi riportate, ma **esclude in ogni caso la possibilità di libera consultazione diretta di questi** non “filtrata” dall’intervento dell’ufficiale dello stato civile.